



COMUNE DI ARCO

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE  
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**INTEGRATO CON IL PIANO  
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'  
(2018-2020)**

in applicazione della L. 190/2012 e sue norme di attuazione.

**Allegato B)** alla deliberazione della Giunta comunale n. 8 di data 29 gennaio 2018

**IL VICESEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Stefano Lavarini**

## INDICE GENERALE

### PARTE I – AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....

Premessa all'aggiornamento annuale 2018.....
1. Fonti normative ed adempimenti.....
2. Il contesto esterno ed interno
2.1 La struttura organizzativa del comune di Arco
2.2 Il supporto del Consorzio dei Comuni Trentini
3. Il responsabile della prevenzione.....
4. I referenti.....
5. Principio di collaborazione e di corresponsabilità.....
6. L'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del piano e il contesto dei controlli in cui si inserisce.....
7. La gestione del piano valorizzando il Sistema di Gestione della Qualità e Ambiente (S.G.Q.A.) presente all'interno dell'ente.....
7.1 Individuazione dei processi più a rischio (“mappa dei processi a rischio”) e dei possibili rischi (“mappa dei rischi”).....
7.2 Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto.....
7.3 Stesura e approvazione dell'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione. Relazione fra piani sovra comunali e piani comunali.....
7.4 Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del piano.....
8. Le misure organizzative di carattere generale.....
9. Società ed enti partecipati. Applicabilità.....
10. Il sistema dei controlli e delle azioni preventive previste.....
11. Aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione.....
11.1 Modalità di aggiornamento.....
11.2 Cadenza temporale di aggiornamento.....
12. Appendice normativa.....

### PARTE II – AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ'.....

1. Presentazione.....
2. Fonti normative statali.....
3. Fonti normative locali.....
4. Le finalità del Programma.....

5. Strumenti comunali di pubblicità, comunicazione, rapporti con il pubblico e le nuove prospettive del portale.....
  6. Le modalità di pubblicazione dei dati.....
  7. Pubblicità dei dati e protezione dei dati personali.....
  8. I dati pubblicati.....
  9. Posta elettronica certificata.....
  10. Il responsabile per la trasparenza.....
  11. Novità peculiari per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità, e misure organizzative.....
  12. Società ed enti partecipati. Applicabilità.....
  13. Principi di ascolto, collaborazione e corresponsabilità.....
  14. Il sistema di monitoraggio e di aggiornamento del Programma.....
- Allegato 1 - Mappatura dei rischi con le azioni correttive, tempi e responsabilità.....
- Allegato 2 - Sezione amministrazione trasparente - sito web - mappatura adempimenti

## **PARTE I - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### **Premessa all'aggiornamento annuale 2018.**

Il PTPC 2014-16 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale dd. 18.02.2014, n. 17.

Con deliberazione giuntale n. 32 di data 17 marzo 2016 e n. 12 dd. 2 febbraio 2017 è stato approvato rispettivamente il Piano 2016/ 2018 e 2017/2019.

Dal punto di vista organizzativo, in attuazione dei piani precedenti, l'amministrazione ha cercato di favorire una contaminazione tra professionalità similari attraverso l'accorpamento di più uffici in servizi omogenei in modo da disporre di una massa critica indispensabile per una maggior polifunzionalità ed interscambiabilità di ruoli all'interno di strutture omogenee eliminando i servizi unipersonali. Infatti, con delibera di giunta n. 10 dd. 10/2/2015 si è proceduto ad una riorganizzazione con accorpamenti di alcuni servizi: edilizia privata/urbanistica; ambiente/reti/verde; politiche sociali/sport/turismo.

Va altresì evidenziato che a seguito dello scioglimento del consorzio di vigilanza boschiva avvenuta il 31.12.2015 nell'aggiornamento del piano 2016/2018 sono confluiti i nuovi processi legati alla gestione in forma associata tramite convenzione del nuovo servizio di custodia forestale dell'Alto Garda di cui il comune di Arco è il comune capoconvenzione a partire dall' 1.1.2016

Infine c'è da rilevare che sempre nell'aggiornamento del piano appaiono anche i processi legati alla gestione in forma associata del servizio di gestione delle procedure di gara volte all'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990 e s.m. fra i comuni di Arco e Riva approvata dai rispettivi consigli comunali con delibere n. 51 di data 5 ottobre 2015 e n. 20 di data 13 ottobre 2015 di cui il comune capofila in questo caso è il comune di Riva del Garda;

Altra operazione significativa dal punto di vista organizzativo è stato il rinnovo del sito internet del Comune come evidenziato nella parte finale legata al presente piano triennale sulla trasparenza. L'operazione effettuata con il Consorzio dei Comuni Trentini ha visto il coinvolgimento dei diversi uffici interessati alla pubblicazione dei dati con una particolare attenzione al sito dell'Amministrazione trasparente anche a seguito del recepimento del D.Lgs. n.33/2013 a livello locale avvenuto con l'approvazione della L.R. n. 10/2014 e ss.mm. Con L.R. n.16/2016.

Un tema che è stato sviluppato nel corso del 2017 e che si interseca con quelli trattati nel presente provvedimento è quello dei controlli interni stabiliti dalla L.R. n. 31 dd. 15.12.2015, la quale ha provveduto ad adeguare l'ordinamento dei comuni della nostra Regione alle disposizioni in materia di controlli interni introdotte nel testo unico degli enti locali nazionali dal D.L. 10.10.2012 n. 174.

In merito vale la pena precisare che il consiglio comunale ha approvato specifico regolamento con delibera consiliare n. 35 dd. 14.6.2017, cui è seguito specifico atto di indirizzo della giunta con delibera n. 144 dd. 10.10.2017 teso ad attivare le procedure e le modalità di attuazione del controllo interno all'Ente. Con quest'ultimo provvedimento la giunta ha stabilito una forte integrazione del sistema dei controlli interni con il piano anticorruzione laddove al punto 3) del deliberato ha previsto un controllo particolare sugli atti che si collocano nei procedimenti individuati dall'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012. Concetto ripreso dalla determina n.167 dd. 31.10.2017 del segretario generale di fissazione delle modalità organizzative ed operative per l'effettuazione dei controlli trasfuse anche in una circolare di dettaglio dd. 31.10.2017 che è stata inviata a tutti i dipendenti.

Va evidenziato infine che come primo provvedimento dell'anno in corso la giunta comunale

ha approvato specifico protocollo di legalità che dovrà essere presentato da ciascun operatore economico che partecipi ad una qualsiasi procedura indetta dal Comune di Arco per l'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture di importo superiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale. Lo stesso è stato inviato a tutti i dipendenti, ai revisori del conto nonché al nucleo di valutazione ed è stato reso pubblico sul proprio sito internet dedicato all' "Amministrazione trasparente".

Nel corso del 2017 sono proseguiti i corsi di formazione e di aggiornamento in materia di anticorruzione, integrità e trasparenza organizzati dal consorzio dei Comuni con la partecipazione dei responsabili del procedimento dell'ente a corso specifico per le anzidette figure.

## 1. Fonti normative ed adempimenti.

Le norme anticorruzione nella Pubblica amministrazione (P.A.) prevedono misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali.

I temi della **trasparenza** e della **integrità dei comportamenti** nella P.A. paiono sempre più urgenti, anche in relazione alle richieste della comunità internazionale (OCSE, Consiglio d'Europa, ecc.).

Nel 2012 la L. n. **190** (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*) ha imposto che anche i Comuni si dotino di **Piani di prevenzione della corruzione**, strumenti atti a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei dipendenti.

Tale intervento legislativo mette a frutto il lavoro di analisi della Commissione di Studio su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, e costituisce segnale forte di attenzione del Legislatore ai temi dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa a tutti i livelli, come presupposto per un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Con riferimento alla specificità dell'Ordinamento dei comuni nella Regione Autonoma Trentino Alto Adige, la Legge n.190/2012 prevede, all'art. 1 comma 60, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, siano raggiunte intese in sede di Conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli enti locali, con l'indicazione dei relativi termini, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni dalla stessa legge previste

In particolare con riguardo

- a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2014-2016;
- b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
- c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento in linea con i principi sanciti recentemente dal DPR 62/201

Al comma 61 dell'art. 1, la Legge 190/2012 prevede inoltre che, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, siano definiti gli adempimenti, attuativi delle disposizioni dei successivi decreti emanati sulla base della stessa, da parte della Regione TAA e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

L'intesa della Conferenza Unificata Stato regioni del 24/07/2013 ha previsto al 31 gennaio 2014 il termine ultimo entro il quale le Amministrazioni avrebbero dovuto adottare il Piano Anticorruzione.

Con l'Intesa è stato costituito altresì un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, per stabilire i criteri sulla base dei quali individuare gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, quale punto di riferimento per le regioni e gli enti locali.

A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, avviato ad ottobre 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "*Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti*". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.

Sul punto si è specificamente espressa la Regione TAA con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014, recante prescrizioni circa l'adeguamento del regolamento organico dei Comuni ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, tenendo peraltro in debito conto quanto (già) stabilito dalle leggi regionali in materia (art. 23 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e s.m. come modificato dal DPReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPReg. 11 luglio 2012 n. 8/L) che dettano principi e criteri ai quali i regolamenti organici dell'Ente devono attenersi.

Nel 2013 è stato inoltre adottato il D.lgs. n. 33 con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre nel 2013, come costola della Legge Anticorruzione, il D.lgs. n. 39, finalizzato all'introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione.

In merito alla tematica della Trasparenza si registra la L.R. n.10 del 29 ottobre 2014, recante: "*Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale*".

Sulla materia si è nuovamente cimentato il legislatore nazionale con l'adozione del D.Lgs. 97/2016, sulla base della delega espressa dalla Legge di riforma della pubblica amministrazione (cd. Legge Madia) n.124/2015.

Il 16.12.2016 è entrata in vigore la legge regionale n. 16 del 15.12.2016 ("Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017"). Il Capo primo di tale legge riguarda le "Disposizioni di adeguamento alle norme in materia di trasparenza" e dispone alcune modifiche alla legge regionale n. 10/2014 ("Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale").

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 – preso atto del piano Nazionale Anticorruzione 2013 e degli aggiornamenti intervenuti (determinazione n. 8/2015, deliberazione n. 831/2016 e deliberazione n. 1208/2017)- si muove in continuità rispetto ai precedenti Piani adottati dall'Amministrazione e contiene:

- 1) l'analisi del livello di rischio delle attività svolte;
- 2) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Unitamente al piano anticorruzione viene adottato anche il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in un equilibrio dinamico definito a livello regionale soltanto con la L.R. n. 10 dd. 29.10.2014 e s.m. di recepimento di quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013 e

s.m..

Il presente piano si collega altresì con la programmazione operativa dell'amministrazione, definita nel piano esecutivo di gestione e con il piano di miglioramento adottato con deliberazione della giunta comunale n. 168 dd. 3.12.2013.

Al punto 12 è riportata un'appendice normativa completa delle disposizioni rilevanti in materia.

## 2. Il contesto esterno ed interno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale il Comune di Arco è chiamato ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio Trentino di riferimento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui un Ente locale struttura è sottoposto consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Il territorio Trentino è notoriamente caratterizzato dall'assenza di fenomeni evidenti di criminalità organizzata.

Con deliberazione della Giunta provinciale 4 settembre 2014, n. 1492, è stato confermato il gruppo di lavoro in materia di sicurezza, il quale è investito del compito di analizzare la vulnerabilità all'infiltrazione criminale del sistema economico trentino, al fine di sviluppare risposte preventive attraverso il monitoraggio dei segnali di allarme.

I risultati delle indagini annuali, una volta pubblicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, sono analizzati per indirizzare le politiche preventive dell'Amministrazione.

In tale ambito è stato somministrato nel 2015 un questionario da compilare via Web. L'indagine ha riguardato il settore delle costruzioni.


Nonostante i risultati dimostrino che gli intervistati non abbiano sostanzialmente avuto contatto diretto con la criminalità organizzata o episodi di corruzione, il loro stato d'animo non è di assoluta serenità. Aldilà delle indagini sulla percezione, per comprendere la dimensione dei reati commessi sul territorio può servire lo studio portato avanti da Transcrime<sup>1</sup> per conto della Provincia Autonoma di Trento, riferita al periodo 2004-2013, anche se non specificamente orientato all'analisi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

### Rapporto sulla sicurezza nel Trentino 2014 (Consegnato alla PAT in data 31 dicembre 2014)

*"La provincia di Trento presenta un trend simile a quello nazionale e a quello del Nord-est per quanto riguarda il generale andamento della delittuosità dal 2004 al 2013. Pur presentando tassi più bassi rispetto alla media italiana, il trend diminuisce dal 2004 al 2006, cresce nuovamente dal 2006 al 2007, per poi decrescere dal 2007 al 2010. Dal 2010, perfettamente in linea con la media nazionale, il tasso di reati aumenta fino a raggiungere i 3.472 reati ogni 100.000 abitanti nel 2013."*


<sup>1</sup> Transcrime è il centro di ricerca interuniversitario sulla criminalità transnazionale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell'Università degli Studi di Trento diretto da Ernesto Ugo Savona.  
Pag. 7 di 35 - Allegato B) alla deliberazione della Giunta comunale n. 8 di data 29 gennaio 2018

**Fig. 5. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto fra Italia, Nord-Est e Provincia di Trento.**  
**Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 2004-2013**



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

**Fig. 6. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità Giudiziaria ogni 100.000 abitanti. Confronto fra le Comunità di valle del Trentino. Anno 2013**



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)


Se si analizzano più nello specifico le diverse comunità di valle facenti parte del territorio della provincia di Trento, si può notare come nel 2013 il Territorio della Val d'Adige (5.285 reati ogni 100.000 abitanti), la Comunità Alto Garda e Ledro (4.448 reati ogni 100.000 abitanti) e Comun General de Fascia (4.032 reati ogni 100.000 abitanti) siano le comunità che registrano tassi di reato più alti (Tab. 4. e Fig. 6).

Al contrario, la Comunità della Valle di Cembra (1.325), la Comunità della Valle dei Laghi (2.057) e la Comunità della Val di Non (2.062) registrano i tassi più bassi dell'intero Trentino.

È interessante notare come nonostante la Comunità della Val di Non, che presenta un basso tasso di reati nel 2013, registri invece la più alta variazione percentuale rispetto al 2004 (+60,5%) (Tab. 4. e Fig.7.).

Tra le comunità di valle, quest'ultima, è l'unica a presentare un forte aumento del tasso di reati rispetto al 2004. Una forte diminuzione del tasso, invece, viene riportata da Comun General de Fascia, che, pur registrando un alto tasso nel 2013, presenta una variazione percentuale pari a -44,7% rispetto al 2004 (Tab 4. e Fig.7.)."

**Fig. 7. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Variazione percentuale 2004-2013**



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

**Tab. 4. Totale reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Tasso 2013 ogni 100.000 abitanti, tasso medio annuo 2004-2013, variazione percentuale 2004-2013 per Comunità di Valle.**

Comunità di valle	Tasso 2013	Tasso medio 2004-2013	Variazione percentuale 2004-2013
Comunità territoriale della Val di Fiemme	3.084	2.626	27,0
Comunità di Primiero	2.725	2.397	-7,1
Comunità Valsugana e Tesino	2.487	2.310	11,4
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	2.604	2.262	14,8
Comunità della Valle di Cembra	1.325	1.081	20,2
Comunità della Val di Non	2.062	2.062	60,5
Comunità della Valle di Sole	2.521	2.759	4,4
Comunità delle Giudicarie	2.615	2.568	4,9
Comunità Alto Garda e Ledro	4.448	4.390	-11,2
Comunità della Vallagarina	3.202	2.847	15,1
Comun General de Fascia	4.032	4.911	-44,7
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri	3.609	3.470	-21,2
Comunità Rotaliana-Königsberg	2.832	3.224	-14,5
Comunità della Paganella	3.413	2.910	2,9
Territorio della Val d'Adige	5.285	4.700	18,3
Comunità della Valle dei Laghi	2.057	1.868	6,0

Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

Anche recenti indagini condotte dall'ISTAT sul fenomeno corruzione hanno evidenziato che la situazione percepita sul territorio nazionale appare notevolmente diversificata con la Provincia Autonoma di Trento che si colloca agli ultimi posti.

Nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto conto degli elementi di conoscenza sopra evidenziati relativi al contesto ambientale di riferimento, ma anche delle risultanze dell'ordinaria vigilanza costantemente svolta all'interno dell'Ente sui possibili fenomeni corruttivi e di devianza dall'agire correttamente ed imparzialmente.

Nel corso dei monitoraggi sinora effettuati non sono emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo e non sono state irrogate sanzioni

## 2.1 La struttura organizzativa del comune di Arco

Il sistema anticorruzione si regge su un'articolazione complessa, in parte costituita da organi statali ed in parte costituita da organi locali.

In relazione a quest'ultima parte, la struttura organizzativa del comune di Arco è quella approvata da ultimo con deliberazione di giunta comunale n.162 di data 21.11.2017, ed è suddivisa in:

- n. 4 Aree dirigenziali compresa la segreteria generale
- n. 18 servizi che rappresentano un'articolazione interna delle suddette quattro Aree e che sono stati ridotti grazie a quella operazione di accorpamento evidenziata nelle premesse in modo da eliminare quelli unipersonali.

Ai sensi della delibera di ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, si segnala che, l'arch. Bianca Maria Simoncelli, Dirigente dell'Area Tecnica Comunale del Comune di Arco, è stata nominata Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), incaricato dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

Il dettaglio della struttura organizzativa del Comune di Arco è consultabile accedendo al sito web comunale.

## 2.2. Il supporto del Consorzio dei Comuni Trentini

La legge nazionale prevede che il prefetto su richiesta fornisce il necessario supporto tecnico ed informativo ai Comuni. In ambito provinciale, il Consorzio dei Comuni Trentini ha fornito per la formazione del Piano un supporto di formazione, tutoraggio e monitoraggio anche al fine di affinare e omogeneizzare la metodologia di analisi e gestione dei rischi e di costruzione delle azioni di miglioramento, anche grazie al confronto con realtà omogenee del territorio. Un altro consistente aiuto del Consorzio è stata l'elaborazione di un sito istituzionale per i comuni trentini in cui la voce amministrazione trasparente ha una posizione di riguardo.

## 3. Il responsabile della prevenzione.

La legge 190 prevede che negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione. Con decreto del sindaco n. 1 di data 29/1/2014 è stato nominato responsabile il segretario generale Rolando Mora.

In considerazione che al segretario generale da sempre è stato conferito l'incarico di direzione anche di una specifica Area, si potrà verificare una coincidenza nella stessa figura di compiti che in enti di maggiori dimensioni possono essere distinti fra più soggetti, così come ragioni organizzative di carattere temporaneo (come le supplenze interne fra dirigenti d'Area o la partecipazione ai nuclei di valutazione o dei procedimenti disciplinari) fanno o possono far coincidere in capo alla stessa figura altre competenze gestionali.

Del resto la situazione della finanza pubblica in questo periodo richiede continue restrizioni sul versante della spesa in particolare di quella legata al personale che di certo non facilitano lo svolgimento di ulteriori compiti riportati anche nel presente piano.

L'amministrazione valuterà ogni misura che possa supportare lo svolgimento delle funzioni del responsabile per assicurare autonomia e poteri di impulso. In quest'ottica, e nel rispetto dell'invarianza finanziaria, l'amministrazione valuterà la messa a disposizione di risorse adeguate.

#### 4. I referenti

In considerazione della dimensione dell'ente e della complessità della materia e della necessità di garantire l'attuazione delle misure previste dal Piano attraverso l'azione sinergica di tutte le strutture comunali, sono individuati quali referenti, come di fatto è avvenuto fino ad ora, per la prevenzione della corruzione i seguenti soggetti, tutti di livello dirigenziale attesa la delicatezza della funzione:

- Dirigente area tecnica
- Dirigente area finanziaria;
- Dirigente area servizi alla Persona attualmente scoperto;

I referenti improntano la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, in vista del perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, coadiuvando il responsabile per la prevenzione della corruzione.

Ai fini di raccordo e di coordinamento, nonché alla luce dei compiti spettanti per legge ai dirigenti, ai referenti sopra individuati competono i seguenti obblighi informativi nei confronti del responsabile per la prevenzione della corruzione:

- informazione scritta, entro il mese di novembre di ogni anno, in merito allo stato di attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione di rispettiva competenza;
- informazione scritta tempestiva in merito a fatti corruttivi tentati o realizzati all'interno dell'amministrazione, di cui il referente abbia notizia (emissione di avvisi di garanzia e/o avvio di procedimenti disciplinari in relazione a reati e/o illeciti rilevanti in materia di anticorruzione);
- informazione scritta, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di accertamento, in merito alle situazioni di inconferibilità/ e/o incompatibilità di incarichi rilevata sulla base della normativa vigente;
- informazioni scritte in merito ai casi accertati di violazione delle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Arco.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge e dal piano nazionale Anticorruzione, l'inosservanza e/o la ritardata attuazione da parte dei referenti degli obblighi informativi sopra indicati e/o delle misure di prevenzione indicate dal presente Piano costituisce illecito disciplinare.

Forme di analisi, di verifica e di controllo possono essere inserite nell'ambito della riunione quadriennale di direzione e nelle operazioni di audit interno del sistema di gestione della Qualità e Ambiente (S.G.Q.A.) di cui al successivo punto 7.

Per la gestione del complesso delle attività connesse alla prevenzione della corruzione il segretario generale può avvalersi della collaborazione dell'Avvocatura comunale.

#### 5. Principio di collaborazione e di corresponsabilità

La progettazione del presente piano, nel rispetto dei principi di collaborazione e di competenza, prevede il massimo coinvolgimento dei dirigenti con responsabilità organizzativa sulle varie strutture dell'ente alle quali gli stessi sono preposti. In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali dei singoli servizi l'obbligo di collaborazione attiva e

la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

A questi fini si è provveduto a coinvolgere detti responsabili nelle seguenti funzioni:

- a) collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità;
- b) collaborazione per la mappatura dei rischi all'interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, mediante l'individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;
- c) progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro.

Si assume che attraverso l'introduzione e il potenziamento di regole generali di ordine procedurale, applicabili trasversalmente in tutti i servizi, si potranno affrontare e risolvere anche criticità, disfunzioni e sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza operativa dell'amministrazione.

## **6. L'approccio metodologico adottato per la costruzione e aggiornamento del piano e il contesto dei controlli in cui si inserisce**

Obiettivo primario del piano di prevenzione della corruzione è garantire nel tempo all'amministrazione comunale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell'ente.

La metodologia adottata nella stesura e aggiornamento del piano si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi (banche, società multinazionali, pubbliche amministrazioni estere, ecc.) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche:

- l'approccio dei sistemi normati, che si fonda sul principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione; e sul principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità. Il principio di documentabilità impone il metodo della tracciabilità delle attività e dei controlli svolti.
- l'approccio mutuato dal D.Lgs. n. 231/2001, con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico, che prevede che l'ente non sia responsabile per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

~~x~~ se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

~~x~~ se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

~~x~~ se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Si noti che tali approcci sono assolutamente coerenti sia con le linee guida della commissione di studio su trasparenza e corruzione istituita dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (che parla esplicitamente di “risk management” come elemento fondante di qualsiasi adeguato assetto gestionale teso a combattere tali fenomeni) che con le “Linee di indirizzo del comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del dipartimento della funzione pubblica, del piano nazionale anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190”, sia con il piano nazionale anticorruzione approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 73/2013.

Come evidenziato nelle premesse un tema che è stato sviluppato nel corso del 2017 e che si interseca con quelli trattati nel presente provvedimento è quello dei controlli interni stabiliti dalla recente L.R. n. 31 dd. 15.12.2015, la quale ha provveduto ad adeguare l'ordinamento dei comuni della nostra Regione alle disposizioni in materia di controlli interni introdotte nel testo unico degli enti locali nazionali dal D.L. 10.10.2012 n. 174. L'impostazione della legge regionale è quella di valorizzare la responsabilità e l'auto controllo da parte degli enti locali, rafforzando talune forme già esistenti di controllo interno e introducendone di nuove.

Attualmente la funzione di controllo dell'Ente è distribuita attraverso diversi soggetti come i revisori del conto, il nucleo di valutazione della dirigenza, gli auditors interni al Sistema di gestione della Qualità e dell'Ambiente (SGQA) e il monitoraggio annuale e verifica triennale da parte di una società esterna accreditata per la verifica del mantenimento nel tempo degli standards quali-quantitativi del SGQA anzidetto della cui importanza faremo un accenno al successivo punto.

## **7. La gestione del piano valorizzando il Sistema di Gestione della Qualità e Ambiente (S.G.Q.A.) presente all'interno dell'ente.**

Considerato che il Comune ha acquisito da diversi anni la certificazione ISO 9001:2008 ed EMAS III, all'interno del piano sono stati riportati i riferimenti al Sistema di Gestione della Qualità e dell'Ambiente nelle parti più significative legati ai processi. In particolare nel piano sono stati inseriti i principali procedimenti (processi) che caratterizzano il comune di Arco. Ogni processo nel Sistema è numerato e descritto attraverso un idoneo diagramma di flusso con lo scopo di illustrare, attraverso una sequenza logica di step, l'algoritmo principale del procedimento: quali sono gli attori coinvolti, quali le istruzioni operative da svolgere, quali i modelli e/o schemi utilizzabili. L'efficienza e l'efficacia di un procedimento è misurata attraverso gli “indicatori di qualità” alcuni dei quali legati alle tempistiche normative dei provvedimenti, altri fissati dall'amministrazione come livello di standards quali-quantitativo della propria azione.

L'intero Sistema Qualità e Ambiente è un sistema “dinamico”, disciplinato da un apposito “Manuale della qualità” che fissa le azioni, le direttive per la raccolta dei dati, le scadenze, gli incontri periodici con il Comitato di direzione, i momenti di formazione con il personale, l'individuazione di segnalazioni e/o non conformità nel sistema, gli aggiornamenti normativi o ancora la verifica periodica dei processi nel suo insieme attraverso il gruppo degli auditors. Operazioni queste che non fanno altro che alzare il livello di trasparenza e di controllo dell'azione amministrativa in piena sintonia con gli obiettivi dell'aggiornamento del piano anticorruzione e trasparenza che andiamo ad adottare. Inoltre, il sistema è annualmente monitorato da una società accreditata, che per il triennio 2016-2018 è stata la ditta S.G.S. Italia Spa di Milano.

Novità per il futuro è il fatto che dopo 13 anni dall'ottenimento delle certificazioni ISO prima, ed EMAS poi, che hanno permesso di costruire e consolidare il sistema di Gestione Qualità e Ambiente, l'Amministrazione comunale, come riportato nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020, ritiene di voler conservare i miglioramenti acquisiti dal percorso “qualità”, proseguendo in autonomia, senza l’obbligo certificativo ufficiale e con una azione di semplificazione delle procedure.

Il sistema UNI EN ISO 9001:2008 costruito e mantenuto, ha consentito di individuare, per ciascun ambito di azione, e più in generale nella struttura complessiva dell’ente, una metodologia di lavoro ormai consolidata, anticipatrice delle procedure organizzative, quali audit e mappature dei processi, che recentemente sono diventate obblighi giuridici per le amministrazioni comunali, a seguito delle normative in materia di anticorruzione, trasparenza, controlli interni e performance della P.A. Disponendo di una mappatura generalizzata dei processi prevista dal sistema qualità si è iniziato nel corso dell’anno un percorso di aggiornamento e semplificazione a supporto del piano anticorruzione 2017/2019, che proseguirà nel corso dell’anno 2018, in sinergia con la consulente di supporto e con gli uffici interessati, per una verifica e un aggiornamento di dettaglio dei processi coinvolti nel presente Piano di Prevenzione 2018/2020. L’Amministrazione continuerà la attività per il mantenimento della registrazione ambientale EMAS, a dimostrazione di una azione attenta al rispetto, valorizzazione e controllo del proprio territorio, e per il perseguitamento del nuovo percorso di Family Audit, quale strumento di azione per far fronte alle esigenze organizzative di una società moderna sul versante della conciliazione del tempo famiglia-lavoro dei propri dipendenti.

Nel percorso di gestione e aggiornamento del piano, supportati dall'intervento di formazione del consorzio dei comuni trentini, sono stati quindi tenuti in considerazione i contenuti principali desunti dalla L. 190, dall'Intesa in sede di Conferenza unificata fra governo - regioni ed enti locali, dalle linee di indirizzo del P.N.A. dell'ANAC e dal sistema di gestione della qualità e ambiente anzidetto (S.G.Q.A.). Il tutto adeguandolo alla realtà di questo ente cercando la sinergia con quanto già realizzato o in progettazione nell'ambito della trasparenza, ivi compresi:

- xi) contenuti del programma triennale per la trasparenza e l'integrità come integrazione del presente piano triennale anticorruzione;
- xl) l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione;
- xl) l'osservanza dei principi del nuovo codice di comportamento del pubblico dipendente dettato dal decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e approvato con deliberazione della giunta comunale n. 7 dd. 10.2.2015;
- xl) l'adempimento degli obblighi di comunicazione dei contenuti del codice di comportamento anche ai soggetti esterni con cui si stabiliscono rapporti contrattuali o incarichi a qualsiasi titolo in quanto applicabile anche agli stessi, per quanto compatibile;
- xl) l'attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.Lgs. n. 33/2013, tenendo conto di quanto delineato dalla L.R. 15.12.2016 n. 16 in tema di trasparenza;
- xl) il piano di miglioramento del comune adottato in ottemperanza alle disposizioni del protocollo d'intesa fra Consorzio Comuni Trentini e Provincia Autonoma di Trento per il 2013-2017;
- xl) la comunicazione del piano mediante gli ordinari canali comunali di informazione (web, notiziario comunale);
- xl) la previsione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione, ai responsabili amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e ai responsabili di procedimento;

XL'estensione del conflitto di interessi, anche potenziale, intervenuto con la modifica della L. 241 (vedi comma 41 dell'art.1 della L.190) al responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e ad adottare il provvedimento finale.

Il Piano di prevenzione della corruzione include non solo i procedimenti previsti dall'art. 1 comma 16 della legge 190/2012 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), ma anche altre attività del comune che possono presentare rischi di integrità.

Inoltre si è ritenuto opportuno, come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della funzione pubblica, ampliare il concetto di corruzione, ricomprendendo tutte quelle situazioni in cui *“nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. (...) Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”*.

In questa sede si è preso altresì atto che i processi relativi ai seguenti servizi resi alla cittadinanza:

- polizia locale;
- raccolta e smaltimento rifiuti;
- distribuzione gas metano;
- farmacie comunali;
- parcheggi pubblici;
- riscossioni tributi;

per citare i più rilevanti, sono resi in forma esternalizzata, e quindi del monitoraggio dei processi e dell'integrità degli operatori impegnati su tali attività dovrà necessariamente rispondere il soggetto gestore.

## **7.1 Individuazione dei processi più a rischio (“mappa dei processi a rischio”) e dei possibili rischi (“mappa dei rischi”)**

Sono stati mantenuti ed aggiornati in una logica di priorità i processi che, in funzione della situazione specifica del comune, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-corruzione. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e con le conclusioni della commissione di studio su trasparenza e corruzione (rapporto del 30 gennaio 2012), sono state attuate in tale selezione metodologie proprie del risk management (gestione del rischio) nella valutazione della priorità dei rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di criticità degli altri processi.

L'approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:



- la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;
- l'impatto dell'accadimento, cioè la stima dell'entità del danno - materiale o di immagine - connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi.

L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro questa due variabili (per ognuna delle quali si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa). Più è alto l'indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità e trasparenza. In relazione alle richieste della norma, all'interno del piano, sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio "medio" o "alto" e comunque tutti i procedimenti di cui al citato art. 1 comma 16, della L. n.190/2012 oltre ad altri processi "critici" il cui indice di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere "basso".

In ciascuna azione relativa ai rischi, enucleati nell'allegato A, sono stati enunciati anche gli indicatori di risultato che necessariamente in questa fase di avvio e predisposizione del Piano sono stati ricondotti agli elementi immediatamente desumibili da ciascuna azione, tradotti in termini quantitativi o qualitativi in rapporto al grado di misurabilità. Sicuramente la sperimentazione del Piano nel suo svolgersi consentirà un'affinazione degli indicatori utile in fase di aggiornamento dello stesso. A tal fine viene in aiuto anche il S.G.Q.A. per cui nelle note a lato ne sono stati richiamati i processi principali con i relativi indicatori.

## **7.2 Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto**


Per ognuno dei processi della mappa identificato come "critico" in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un piano di azioni che contempli almeno una azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio "alto" o "medio", ma in alcuni casi anche "basso" ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

Più specificatamente, per ogni azione prevista, sono stati evidenziati la previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio periodico del piano di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.

## **7.3 Stesura e approvazione dell'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione . Relazione fra piani sovra comunali e piani comunali**

La stesura del piano triennale di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata mettendo a sistema tutte le azioni operative concertate con i dirigenti di servizio e le azioni di carattere generale che ottemperano le prescrizioni della legge 190/2012. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la "fattibilità" delle azioni previste, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell'ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell'ente (relazione previsionale e programmatica, bilancio di previsione, PEG, piano di miglioramento comunale).

## Strumenti e relazioni



### 7.4 Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del piano

Al fine di massimizzare l'impatto del piano, è stata mantenuta nel tempo una attività di informazione/formazione rivolta a tutti coloro che potenzialmente sono interessati al tema, così come previsto dalle norme. La registrazione delle presenze consentirà di assolvere ad uno degli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e ribadito dalla circolare della funzione pubblica del 25 gennaio 2013.

Anche nel triennio 2018-2020, grazie alla collaborazione progettuale del Consorzio dei Comuni, saranno programmati interventi formativi obbligatori per il personale, e facoltativi per gli amministratori sulle tematiche della trasparenza, dell'integrità e del nuovo accesso civico, sia dal punto di vista della conoscenza normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale in modo da accrescere la consapevolezza nell'agire correttamente nel quotidiano e nei rapporti con l'utenza.

### 8. Le misure organizzative di carattere generale

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che l'Amministrazione Comunale intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e con la propria dimensione organizzativa.

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, si rileva la difficoltà a procedere in tal senso alla luce dell'esiguità della propria dotazione organica, della presenza di strutture caratterizzate talvolta da specializzazioni uniche e con unità operative costituite anche da una sola persona, dovendo garantire l'operatività e la continuità del servizio reso al cittadino. In ogni modo l'amministrazione cercherà soluzioni organizzative volte a facilitare la flessibilità, la trasversatilità e la mobilità del personale prevedendo percorsi di polifunzionalità con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture. A tal fine si richiama l'azione di accorpamento dei servizi evidenziata nelle premesse dell'aggiornamento del presente piano.

Per ciò che attiene le figure dirigenziali e le posizioni organizzative, a maggior ragione vale quanto sopra considerato, stante il loro numero ridotto (sei in tutto, tre e tre) e le criticità di attuare la rotazione nelle strutture la cui dimensione non consente facili alternanze di ruoli in ambiti specialistici e di vertice, in un contesto storico di crisi della finanza pubblica ed in cui la specializzazione rappresenta un elemento di forza per la pubblica amministrazione. In ogni modo l'amministrazione al momento del rinnovo degli incarichi valuterà eventuali e/o opportune forme di rotazione tenendo conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni ed in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa.

*In ogni modo si cercherà di sopperire a tali difficoltà tramite il rinforzo dell'attività di controllo e di formazione così come evidenziata nel presente Piano.*

L'amministrazione si impegna altresì, partendo da quanto indicato nell'art. 1 comma 9 della legge 190/2012, a:

- garantire l'effettività della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui all'art. 1 comma 51 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato (riservatezza della segnalazione e canale informativo da pubblicizzare);
- l'adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti;
- l'adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel piano triennale;
- l'adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge n. 190/2012) e, rispetto agli incarichi cessanti, di misure preventive di informazione nei documenti di conferimento degli incarichi;
- l'adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni regionali e regolamentari sulla inconferibilità ai dipendenti, cessati dal servizio, di incarichi presso la stessa amministrazione, per la durata di tre anni dalla cessazione dal servizio, in particolare attraverso misure preventive di informazione nei documenti relativi ai nuovi contratti individuali di lavoro ed all'atto della cessazione del servizio;
- effettuare annualmente entro il mese di gennaio la acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, tenendo conto che le situazioni di incompatibilità, come quelle di inconferibilità, accertate sono contestate dal responsabile della prevenzione per gli incarichi conferiti dal comune;

- l'adozione di misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dall'art. 1 comma 42 della legge n. 190/2012;
- la previsione di forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, insieme al codice di comportamento anche del piano triennale di prevenzione della corruzione sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica che si intende acquisita e implicita con i corsi di formazione o mediante diffusione di idonee informative;
- coinvolgere, anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di apposito avviso per le eventuali osservazioni al piano approvato dalla Giunta Comunale, gli stakeholder e curare le ricadute sul territorio anche attraverso l'adozione del cd. protocollo di legalità. I protocolli di legalità possono costituire utili strumenti per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato. I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica (normalmente il commissariato del governo, il contraente generale, la stazione appaltante e gli operatori della filiera dell'opera da realizzare). In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste dalla predetta normativa. I vantaggi di poter fruire di uno strumento di "consenso", fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata;
- individuazione di disposizioni relative al ricorso all'arbitrato, ove se ne verificasse la necessità, con modalità che ne assicurino pubblicità e rotazione;
- relazione annuale del responsabile della prevenzione che dovrà attenersi agli ambiti di cui al P.N.A. e che dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella apposita sezione dell'Amministrazione trasparente;

Infine, per quanto concerne l'aspetto formativo essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del piano nel tempo, si ribadisce come, in linea con la convenzione delle nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003, la legge 190/2012 attribuisce particolare importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio, per cui deve essere prevista, in occasione dei momenti di formazione, particolare attenzione alle tematiche della trasparenza e della integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico.

Ciò è quanto si è cercata di fare nel Comune di Arco dove la formazione, che si è svolta in gran parte in collaborazione con il consorzio dei comuni trentini, è avvenuta con modalità a distanza, e ha riguardato tutti i dipendenti, affrontando in particolare il tema dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche alla luce del codice di comportamento. Successivamente è stata distribuita una dispensa redatta dal consorzio dei comuni, sui temi trattati nel corso formativo. Il ciclo di prima formazione si è svolto per la durata di due ore pro-capite nei mesi di novembre-dicembre 2013.

Una formazione più mirata sul Piano comunale è stata fatta il 18.3.2015 agli auditor del sistema qualità con uno specifico corso interno dal titolo "Gli strumenti della prevenzione della corruzione in un ente certificato ISO 9001"; il tutto in stretta sintonia con l'obiettivo del piano di valorizzare il sistema di gestione della qualità e ambiente (S.G.Q.A.). Sempre nell'ambito di gestione di quest'ultimo sistema nelle riunioni quadriennali di direzione è

stato inserito un paragrafo dedicato al monitoraggio dei diversi piani in essere (Piano di miglioramento, piano trasparenza e anticorruzione 2, piano di protezione civile).

Nel corso del 2016 è stato fatto un ulteriore corso organizzato dal consorzio dei comuni in materia di trasparenza e di accesso agli atti, nonché uno in materia di anticorruzione; mentre nel corso del 2017 il corso in materia di anticorruzione è stato mirato per le figure di responsabile del procedimento.

## 9. Società ed enti partecipati. Applicabilità

La legge 190/2012 è applicabile oltre agli enti locali anche agli enti pubblici e ai soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo. Dopo diversi interventi di chiarimento sulle modalità di attuazione riportati nei diversi PNA succedutisi nel tempo, l'ANAC, considerato che il mondo delle società pubbliche e degli enti partecipati in questi ultimi due anni ha subito interventi normativi significativi (vedi D.Lgs. d.d. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbliche” e le ss.mm. con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100), nell'adunanza dell'8 novembre 2017 ha approvato in via definitiva la delibera n. 1134 recante “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, linee guida che sono state inviate per la loro applicazione alle società controllate dall'Amministrazione.

Per gli obblighi relativi alla trasparenza si rinvia alla seconda parte del presente piano.

Per quanto riguarda il rapporto fra il comune e detti enti, in capo al primo corre l'obbligo di verificare l'avvenuta introduzione dei modelli adeguati alla L. 190/2012 e delle anzidette linee guida, e per ciò entrambi gli enti considerati organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. A tali fini nel P.T.P.C è stata prevista una specifica azione per definire un accordo finalizzato a realizzare a favore del Comune il necessario flusso delle informazioni.

Il tutto è stato confermato nell'ambito delle deliberazioni consiliari di fine anno che, legate alle modifiche statutarie delle società in attuazione dell'anzidetto Testo Unico, hanno visto anche la ridefinizione dei contenuti e delle modalità del controllo analogo sulle stesse.

## 10. Il sistema dei controlli e delle azioni preventive previste

Si riportano di seguito in allegato, organizzata a livello di servizio, la mappatura contenente le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si è stimato “medio” o “alto” l’indice di rischio o per i quali, sebbene l’indice di rischio sia stato stimato come “basso”, si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel piano azioni di controllo preventivo. I processi complessivamente inseriti nel piano sono 51 (18 per l'Area Tecnica; 10 Area segreteria; 9 Area Finanziaria; 5 Area servizi e 9 Trasversali) diversi servizi), per ciascun processo sono stati individuati i rischi in numero di 101, ognuno dei quali con almeno una azione già in atto o programmata.

Per ogni azione, anche se già in atto, è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione, e laddove l’azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento, eventualmente affiancati da note esplicative. Nelle note a lato sono stati individuati i processi di riferimento del sistema della gestione della qualità e ambiente (S.G.Q.A). L'utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l'uniformità e a facilitare la lettura del documento.

Attraverso l'attività annuale di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del piano sarà possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia. Sulla base di tali monitoraggi il responsabile dell'anticorruzione dovrà presentare la relazione annuale e pubblicarla sul sito web ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 190 del 2012.

## **11. Aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione**

### **11.1. Modalità di aggiornamento**

Fermo restando il rispetto delle intese intercorse nella sede della conferenza unificata fra governo, regioni ed autonomie locali, e del piano nazionale anticorruzione, questo piano rientra tra i piani di natura gestionale. Le modalità di aggiornamento saranno pertanto analoghe a quelle previste per l'aggiornamento di tali piani.

### **11.2. Cadenza temporale di aggiornamento**

I contenuti del piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, saranno oggetto di rivalutazione ed eventuale aggiornamento annuale entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno di riferimento, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

## **12. Appendice normativa**

Si riportano di seguito le principali fonti normative sul tema della trasparenza e dell'integrità:

- Codice etico Funzione pubblica del 28 novembre 2000.
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997 n. 59”.
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- Convenzione dell'O.N.U. contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dall'Italia il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116.
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 “Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”.
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione digitale” e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
- Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
- Legge 3 agosto 2009, n. 116, “Ratifica della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003”.

- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” art. 11.
- Delibera CIVIT 14 ottobre 2010, n. 105 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”.
- Legge 12 luglio 2011, n.106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”.
- Legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”.
- Delibera CIVIT 5 gennaio 2012, n. 2 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”.
- Leggi 28 giugno 2012, nn. 110 e 112, di ratifica due convenzioni del Consiglio d'Europa siglate a Strasburgo nel 1999.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
- Legge 7 dicembre 2012, n. 213 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.
- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
- Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33 recante obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.
- Decreto legislativo n. 39/2013 che introduce di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione.
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”.
- D.P.C.M. 18 aprile 2013 attinente le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- Codice etico per gli amministratori locali – “Carta di Pisa”.
- Intesa 24 luglio 2013 in Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L.190/2012, articolo 1, commi 60 e 61.
- Circolari n. 1 del 25 gennaio 2013 e n. 2 del 29 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.
- Delibera CIVIT 13 marzo 2013, n. 15 in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni.
- Delibera CIVIT 4 luglio 2013, n. 50 “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”.
- Delibera CIVIT 1 agosto 2013, n. 71 “Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”.

- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato dalla CIVIT con delibera 11 settembre 2013 n. 72.
- Deliberazione ANAC 12 dicembre 2013, n. 77 in ordine all'attività di vigilanza e controllo svolta dall'ANAC attraverso la verifica nei siti istituzionali delle amministrazioni.
- Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 modifica l'art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi e 33 sugli Oneri di pubblicazione dei tempi di pagamento dell'Amministrazione;
- il DL. 90 del 2014 conv. con la L. 114 del 2014 di soppressione dell'AVC con l'accorpamento in ANAC.
- Ministero Interno - Prot. Stato 15 luglio 2014 – che detta le Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;
- l'Intesa Stato Regioni di data 24 luglio 2014, in sede di Conferenza unificata, ha dettato criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti;
- la deliberazione n. 148/2014 dell'ANAC “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità” con la quale si chiarisce ulteriormente che le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione in materia di vigilanza sugli obblighi di pubblicazioni sul sito web sono assegnate agli organismi analoghi che per il Comune di Rovereto è il Nucleo di valutazione;
- Il D.P.C.M. 22 settembre 2014 che da attuazione all'art. 29 Dlgs 33 come sopra modificato;
- la Deliberazione 2 ottobre 2013, n. 74/2013 che ha disposto il regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza in materia di accesso civico;
- determinazione ANAC n. 6 dd. 28.04.2015 – Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. “whistleblower”)
- Atti di segnalazione dell'ANAC al Governo e al Parlamento n. 4 dd. 10.06.2015 contenente proposte di modifica, correzione ed integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi e n. 7 dd. 04.11.2015 contenente criticità della normativa contenuta nel D.Lgs. 267/2000, in tema di esimenti alle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse;
- determinazione ANAC n. 8 dd. 17.06.2015 – Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- L. 07.08.2015, n. 124 – art. 7 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- determinazione ANAC n. 12 dd. 28.10.2015 – Aggiornamento 2015 al PNA;
- decreto legislativo 25.5.2016 n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con determinazione di A.N.AC. n. 831 di data 3.8.2016;

- approvazione dell'aggiornamento del PNA 2017 con delibera ANAC dd 22.11.2017 n. 1208;
- “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili” approvate con determinazione di A.N.AC. n. 833 di data 3.8.2016;
- “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013” approvate con determinazione di A.N.AC. n. 1309 di data 28.12.2016;
- “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016” approvate con determinazione di A.N.AC. n. 1310 di data 28.12.2016.
- “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” approvate con delibera ANAC n. 1134/2017;
  - L. n. 179/2017 che contiene le nuove regole sul cosiddetto Whistleblowing, le tutele per i lavoratori che segnalano la commissione di illeciti di cui sono venuti a conoscenza sul posto di lavoro;

Per la Regione Trentino Alto Adige si segnalano:

- le circolari N. 3/EL/2013/TN del 9.5.2013 e N. 5/EL/2013 del 15.10.2013;
- la legge regionale 13 dicembre 2012 n. 8, e successive modificazioni legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e 2 maggio 2013, n. 3 in tema di trasparenza ed integrità;
- la L.R. 10 del 2014, in ambito regionale, ha recepito il D.Lgs. 33/2013 apportando finalmente chiarezza sugli adempimenti di quest’ultimo applicabili in ambito regionale ed assegnando ai Comuni il termine di 6 mesi per l’adeguamento, nelle parti applicabili, al decreto medesimo;
- la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16 , “legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017” di modifica della L.R. n.10/2014 anzidetta;
- la circolare N.4/EL/2014 del 19.11.2014 di chiarimenti sulla L.R. 10/2014;
- la circolare di data 9 gennaio 2017 in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di chiarimenti della L.R. n.16/2016.
- L.R. n. 10 dd. 18.12.2017 e relativa circolare n. 5/2017 in materia di reclutamento del personale nelle società partecipate in attuazione del testo unico nazionale sulle società pubbliche.


La Provincia Autonoma di Trento ha approvato la L.P. N.4 del 30.5.2014 che reca disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza e che è estendibile ai comuni nella parte dei rinvii della Legge regionale o nella parte dei collegamenti con le norme provinciali che ai comuni si applicano.

## PARTE II – AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ'

### 1. Presentazione

Il principale strumento di cui le Amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici. La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalle pubbliche Amministrazioni e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche..

### LA TRASPARENZA IN UNA NUOVA PROSPETTIVA



### 2. Fonti normative statali

Il principale strumento di cui le amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici. La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalle pubbliche amministrazioni e consente a tutti i

cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche.

Il concetto di trasparenza nella pubblica amministrazione viene introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 che all'art. 1 lo declina fra i principi generali dell'attività amministrativa.

Il concetto di trasparenza come poi delineato dall'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, introduce per la prima volta nell'ordinamento, la nozione di "accessibilità totale" e trova i suoi presupposti attuativi nella legislazione di riferimento emanata ben prima dell'entrata in vigore del citata D.Lgs. n. 150.

La trasparenza, così amplificata, diviene un diritto dei cittadini e si traduce in uno stimolo per le pubbliche amministrazioni a modificare comportamenti o prassi non più accettabili alla luce della rapidissima evoluzione culturale della società e quindi dell'opinione pubblica.

Tale concetto è strettamente connesso a quello dell'integrità: i due valori, in effetti, non possono essere disgiunti considerato che l'integrità può essere assicurata soltanto in un contesto amministrativo trasparente mentre l'opacità è spesso il terreno fertile per i comportamenti illegali.

L'art. 38 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, integrando l'art. 16 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, ha stabilito che è compito dei dirigenti degli Uffici dirigenziali generali delle Pubbliche Amministrazioni concorrere, tra l'altro, "alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti"; si potrebbe, quindi, riassumere il concetto di integrità come quell'insieme di azioni che rimandano a principi e norme di comportamento etico su cui deve essere fondata l'attività di ogni amministrazione pubblica.

La approvazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha consolidato la relazione tra la trasparenza e l'integrità soprattutto all'art. 1, comma 9, lett. F, dove si specifica che il Piano di prevenzione deve "individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge" e al comma 15 dove si ribadisce che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e ancora al comma 21 dove si conferisce "delega al Governo per adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.....".

Il D.Lgs n. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 dd. 25.5.2016, ha dato attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni , riordinando la materia soggetta nel passato a diversi interventi normativi.

Le anzidette disposizioni normative hanno avuto una importante definizione specifica con l'adozione da parte dell'ANAC delle due seguenti linee guida:

- "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013" approvate con determinazione di A.N.AC. n. 1309 di data 28.12.2016;
- "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016" approvate con determinazione di A.N.AC. n. 1310 di data 28.12.2016.

In calce alla Parte I è riportata un'appendice normativa delle disposizioni rilevanti in materia.

### 3. Fonti normative locali

Premesso che “Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti”(art.49 c.4 del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013), va ricordato che il legislatore regionale è intervenuto in materia con:

- art. 4 della L.R. 25.5.2012 n. 2 in materia di personale degli enti locali;
- art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 (finanziaria regionale 2013 che recepisce nella Regione il decreto n. 83/2012 detto Crescitalia che dispone all'art. 18 la pubblicazione degli atti di beneficiari di vantaggi economici);
- artt. 12 e 23 della legge regionale del 5 febbraio 2013 n. 1 che rinviava la pubblicazione di alcuni dati riguardanti le dichiarazioni degli amministratori alla nuova tornata amministrativa, ora disposizione obbligatoria solo per i comuni oltre 50.000 abitanti;
- art. 3 della L.R. 2.5.2013 n. 3 che va a modificare con il comma 1 l'art.12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e con il comma 3 l'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8;
- la L.R. 10 del 2014, in ambito regionale, ha recepito il D.Lgs. 33/2013 apportando finalmente chiarezza sugli adempimenti di quest'ultimo applicabili in ambito regionale ed assegnando ai Comuni il termine di 6 mesi per l'adeguamento, nelle parti applicabili, al decreto medesimo;
- la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16 , “legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017” di modifica della L.R. n. 10/2014;
- la circolare N.4/EL/2014 del 19.11.2014 di chiarimenti sulla L.R. 10/2014;
- la circolare di data 9 gennaio 2017 della Regione in materia di diritto di accesso civico pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
- la L.R. n. 10 dd. 18.12.2017 e relativa circolare n. 5/2017 in materia di reclutamento del personale nelle società partecipate in attuazione del testo unico nazionale sulle società pubbliche;

Il legislatore della Provincia autonoma di Trento è intervenuto in materia con:

- art. 31-bis (amministrazione aperta) della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 come introdotto dall'art. 32 della legge provinciale 27.12.2012, n. 25 (finanziaria provinciale 2013). Tale nuova norma al comma 2 dispone per i comuni la decorrenza al 1 gennaio 2014 delle relative norme corrispondenti all'art. 7 della L.R. 8/2012 ed agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato la L.P. n. 4 del 30.5.2014 che reca disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza e che è estendibile ai comuni nella parte dei rinvii della Legge regionale o nella parte dei collegamenti con le norme provinciali che ai comuni si applicano.

Il comune di Arco è intervenuto in materia di pubblicità degli atti del comune con il regolamento dell'informazione sull'attività comunale attraverso la rete civica e di gestione dell'albo elettronico nonché con il Regolamento in materia di protezione dei dati personali che ora necessitano di un adeguamento alle nuove disposizioni statali e regionali.

In particolare nel corso del 2018 si prevede di adottare un nuovo regolamento sul procedimento amministrativo, diritto di accesso documentale e diritto di accesso civico semplice e generalizzato.

In calce alla parte I è riportata un'appendice normativa completa delle disposizioni rilevanti in materia.

#### 4. Le finalità del Programma

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2020 è stato elaborato dal Segretario generale con la collaborazione e il coinvolgimento dei dirigenti di area. Esso fornisce una utile guida sulle disposizioni in materia di amministrazione trasparente e sulle norme applicabili in particolare con rilevanza sulla Sezione amministrazione trasparente del sito web del comune.

Il programma è un documento che descrive gli impegni che l'amministrazione assume per dare concretezza alla disciplina sulla trasparenza e sull'integrità, inserendoli in uno schema-piano di esecuzione dei vari adempimenti e dandone atto all'opinione pubblica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Il Programma costituisce una parte del Piano di prevenzione della corruzione.

Allegato B) al presente Programma è riportato l'elenco relativo agli adempimenti previsti nella “SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.

Il presente piano e l'allegato descrivono una serie di azioni che l'amministrazione intende portare avanti per accrescere ulteriormente il livello di trasparenza e per rafforzare lo stretto legame che esiste tra gli obblighi di trasparenza ed il perseguimento degli obiettivi di legalità, di etica pubblica e di sviluppo della cultura dell'integrità. Tutto questo nell'ottica del miglioramento continuo che ogni amministrazione pubblica deve perseguire nella gestione delle risorse che utilizza e dei servizi che produce. Sotto questo profilo il Programma si collega con il Piano di miglioramento adottato nel 2013 dalla Giunta comunale.

#### 5. Strumenti comunali di pubblicità, comunicazione, rapporti con il pubblico e le nuove prospettive del portale.

La presenza del Comune di Arco sul Web, con diverse successive evoluzioni dei contenuti, dell'aspetto grafico, della logica di navigazione e dello sviluppo di funzionalità, è attiva dall'anno 2000. Dall'anno 2009 è basata sui servizi di hosting, di rete e redazione web in particolare con lo strumento di CMS (Content Management System) che ha permesso in parte, la redazione e l'aggiornamento dei contenuti e del layout di navigazione anche da parte di personale sprovvisto di particolari competenze tecniche ed informatiche. L'efficienza di una presenza su Internet ha richiesto infatti, oltre ad una base tecnologica sicura ed affidabile, l'integrazione dinamica con alcuni applicativi gestionali della ditta Maggioli Spa, in particolare dell'area segreteria generale per la pubblicazione sul web dell'albo pretorio, delle delibere di Giunta e Consiglio, delle determinate, delle interrogazioni, delle interpellanz, delle pubblicazioni di matrimonio. Importante è anche la parte la sezione di “area riservata”, dove, i consiglieri e la Giunta, attraverso opportune credenziali di accesso è possono consultare gli atti di consiglio e i documenti utili ed aggiornati per l'espletamento del loro mandato. Altro strumento di informazione e comunicazione, di tipo tradizionale, è il Notiziario comunale che viene diffuso alle famiglie ordinariamente con cadenza trimestrale.

Uno strumento di informazione molto efficace, anche se riservato ad uso interno, è la rete intranet ed il Sistema di gestione della Qualità ISO 9001:2008 e dell'Ambiente – EMAS

III che facilitano notevolmente le comunicazioni fra gli uffici e generano una significativa banca dati sempre aggiornata.

Altra struttura, decentrata, è il S.U.A.P. che si rivolge essenzialmente al mondo delle imprese ed opera anche in stretta connessione con i servizi provinciali delle attività produttive.

Ciò detto, il sito del comune di Arco risentiva degli anni in cui è stata creata per cui è stato ripensato in relazione anche ad un uso sempre più crescente di servizi on-line per il cittadino in un'ottica di comunicazione sempre più bi-direzionale tipica di un portale. Per questo, a seguito dell'incarico affidato con determinazione del Segretario generale nr. 9 di data 22 gennaio 2014, ci si è attivati per la realizzazione, in sinergia con il Consorzio dei comuni Trentini, di un portale con servizi di rete e di hosting ed un CMS (sviluppato sulla piattaforma open-source ez-Publish) per permettere la redazione dei contenuti direttamente da personale non tecnico. La soluzione realizzata nel corso del 2014, denominata OpenPA, offre la realizzazione di siti conformi al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e alla L.R. n.10/2014 e s.m. L.R. n. 16/2016 di recepimento, che intendono la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sociale sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La nuova piattaforma tecnologica OpenPA punta in particolare a:

- uniformare fra i siti comunali trentini il layout grafico, le logiche di navigazione e l'accesso ai servizi in modo, da una parte di semplificare la progettazione alla singola amministrazione, dall'altra di offrire un'interfaccia uniforme (e quindi "nota") ai cittadini che spesso devono accedere a siti di Comuni diversi;
- offrire praticamente senza sforzo per la singola redazione comunale, la pubblicazione preconfezionata di una base di servizi comuni a tutti (modulistica, ricerche, accesso a servizi pubblicati dagli enti provinciali, ecc.).

Quattro sono le macro aree principali che caratterizzano attualmente il portale di Arco: due di carattere istituzionale "Comune" e "Albo pretorio" per contenere tutta una serie di informazioni che rendono pubbliche le attività comunali. Fra l'altro in queste sezioni trovano posto i contenuti della sezione dell'Amministrazione Trasparente. Una sezione è dedicata alla "Città" con le notizie storiche, i monumenti principali, la ricettività, le strutture sportive; infine è presente una sezione denominata "Aree tematiche" dove trovano posto: il territorio, le politiche sociali, la viabilità, le scuole ecc.

Le forze dell'ordine (polizia, carabinieri, o guardia di finanza) se previamente autorizzate (attraverso utente e password), possono consultare on linee, nella sezione Area riservata e in tempo reale, la base anagrafica del comune di Arco.

Sempre nella stessa sezione è attivo un collegamento per accedere, da remoto, alla casella di posta istituzionale da parte del singolo dipendente, inoltre lo stesso, può consultare lo "Sportello del dipendente": uno strumento telematico attraverso il quale è possibile accedere on-line (attraverso utente e password personali), alle proprie buste paga e ai modelli CUD. Da qualche mese è stata predisposta "L'area riservata ai dipendenti" che sarà attiva nel corso dell'anno, dove verranno pubblicate informazioni e notizie utili riservate a tutto il personale comunale.

Completono l'homepage la sezione "Notizie" gestita in maniera puntuale e precisa dell'ufficio stampa dove sono riportate anche le manifestazioni e gli eventi, "gli avvisi" dove sono evidenziate in modo dinamico e accattivante le principali scadenze nel mese, e la parte di "Amministrazione trasparente".

Infine sulla pagina principale è presente un link “Registro telematico imprese”: in questa area riservata è possibile accedere, previa registrazione, all'elenco telematico istituito dal Comune di Arco, ai sensi dell'art. 54 del regolamento della L.P. 26/93, ai fini della selezione delle imprese da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Sulla homepage è evidenziata altresì l'icona del “sensor civico” per l'accesso ad un portale implementato dal Consorzio dei Comuni trentini per la gestione informatica dei reclami e delle segnalazioni sotto la gestione dell'URP. Dall'anno 2015 è possibile effettuare segnalazioni e reclami sul portale anche con l'uso del cellulare attraverso l'applicazione gratuita WhatsApp.

A fine anno 2017 sono stati tecnicamente aggiornati due pannelli informativi a messaggio variabile installati presso l'abitato di Caneve e in prossimità della rotonda dei frati di S. Martino e acquistati e posizionati due nuovi pannelli, presso via S. Caterina in entrata, e in viale Rovereto all'incrocio con viale Stazione sempre in entrata. Al fine di avere un “informazione” efficacemente aggiornata, le informazioni gestite dall'ufficio stampa comunale, possono essere calendarizzate e gestite in maniera dinamica a mezzo web. Un sistema diagnostico consente inoltre di verificare costantemente il buon funzionamento degli stessi evitando i blackout.

## 6. Le modalità di pubblicazione dei dati

Attraverso la rete internet le pubbliche amministrazioni possono garantire, con il mezzo più diretto, accessibile e meno oneroso, un'informazione diffusa sul loro operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini e le imprese, consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine.

Il Comune di Arco pubblica i dati e i documenti in adesione a quanto stabilito nelle Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, previste dall'art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 26 novembre 2009, n. 8, dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla L.R. n.10/2014 sul proprio sito istituzionale nell’“Amministrazione trasparente”, direttamente raggiungibile dalla homepage del sito, aggiornata costantemente e in massima sinergia con il Consorzio dei comuni che ne cura l'allineamento normativo, per garantire l'adeguato livello di trasparenza.

Le informazioni pubblicate offrono ai visitatori del sito caratteristiche di qualità che la delibera CIVIT n. 2/2012 esemplifica nell'accertata utilità, nella semplificazione dell'interazione con l'utenza, nella trasparenza dell'azione amministrativa, nella facile reperibilità e fruibilità dei contenuti oltre che nel costante aggiornamento di cui sono responsabili i dirigenti delle diverse Aree che generano e gestiscono i dati pubblicati.

## 7. Pubblicità dei dati e protezione dei dati personali

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall'ordinamento, bilanciando perfettamente i valori che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto della privacy, separando le possibili aree di sovrapposizione.

Il presente Programma rispetta le disposizioni contenuto nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove si dispone che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto di diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.

Il Programma segue, altresì, le indicazioni contenute nella più recente Deliberazione del 2 marzo 2011, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, concernente le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web". Tale documento definisce "un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati ad individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare" in relazione alla pubblicazione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.

Più precisamente la deliberazione sottolinea che le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, devono motivare tale divulgazione, "che costituisce un'operazione strettamente necessaria al perseguitamento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti e che riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione".

La tutela dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice deve essere assicurata con particolare impegno. Qualora vengano sottratti alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Arco, atti, dati o informazioni, sarà necessario indicare sul sito medesimo la loro riconducibilità alle categorie di esclusione e la normativa di riferimento.

Da ultimo, in tema, va osservato che il D.Lgs. n.33/2013 con l'art. 26 c.4 prevede:" È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati."

Analoga norma è riportata all'art. 7 della L.R. n. 8 del 13.12.2012 comma 5bis introdotto dall'art.3 c.3 della L.R. n.3/2013.

Il comune di Arco era intervenuto con il regolamento dell'informazione sull'attività comunale attraverso la rete civica a disciplinare il cd "diritto all'oblio" prevedendo una durata di pubblicazione dei provvedimenti limitata ad un anno. Successivamente la disposizione legislativa dell'art. 8 del D.Lgs. n.33/2013 ha fissato in cinque anni la durata delle pubblicazioni degli atti che per disposizione normativa debbano essere pubblicati obbligatoriamente. Poiché le deliberazioni e le determinazioni dirigenziali per legge o per disposizione regolamentare devono essere pubblicati, si è disposto l'adeguamento del software operativo per garantire, in una apposita sezione del sito web del comune, la durata nei nuovi termini previsti dalla recente disposizione legislativa.

## 8. I dati pubblicati

Il Comune di Arco si sta ponendo in linea con gli standard di trasparenza previsti dalla normativa vigente come emerge dall'allegato 2) al presente Programma in cui è riportato l'elenco relativo agli adempimenti previsti nell'Amministrazione trasparente". Sicuramente la realizzazione del nuovo portale, come delineato al precedente punto 5, ha fatto compiere un salto di qualità per il cittadino in un'ottica di comunicazione sempre più bi-direzionale.

## 9. Posta elettronica certificata

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati (imprese,

professionisti, cittadini) che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Il Comune di Arco ha applicato le disposizioni del D.P.R. n. 68 del 2005 dotandosi di tre indirizzi di posta elettronica certificata ma per il momento uno ([comune@pec.comune.arco.tn.it](mailto:comune@pec.comune.arco.tn.it)) è il solo indirizzo “principale” di PEC certificata indicato nell' I.P.A. sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)” in modo che i cittadini possono inviare le loro comunicazioni di carattere amministrativo con valenza legale in quanto gestito in modo interoperabile nel sistema informatico di protocollo.

Gli altri due indirizzi PEC - legale e opere pubbliche, sono utilizzati in applicativi specifici in uscita, mentre l'entrata di queste due PEC è gestita dalla PEC principale.

Con il Programma triennale e' intenzione dell'amministrazione aumentare i propri indirizzi PEC del Comune di Arco indicandoli nell' I.P.A. sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)” e nell'organigramma della struttura organizzativa dell'ente

## **10. Il responsabile per la trasparenza**

Seguendo l'indirizzo di cui all'art. 43 del D.Lgs. 33, il responsabile per la trasparenza è stato individuato nel responsabile anticorruzione indicato dal Sindaco nella figura del segretario generale. Le funzioni appaiono infatti strettamente connesse e comunque non sono escluse forme di turn over in entrambe le due responsabilità con motivati provvedimenti sindacali.

Valgono per la detta figura nella responsabilità di cui al predetto punto le stesse aspettative di disponibilità organizzative e di risorse che l'ente deve mettere a disposizione.


Per la gestione del complesso delle attività connesse alla trasparenza il Segretario generale si avvale della collaborazione del Servizio Informatico.

## **11. Novità peculiari per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità, e misure organizzative**

La TRASPARENZA è intesa anche come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli.

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili. Ne sono escluse le notizie afferenti infermità e impedimenti personali e familiari causa di astensione dal lavoro.



Una peculiare novità del decreto 33 è costituita dall'ACCESSO CIVICO, il quale consiste nell'obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati in capo alle amministrazioni ed il corrispondente diritto di chiunque di richiederli nei casi di omissione della pubblicazione. Tale accesso si riferisce alle informazioni ed ai dati la cui pubblicazione è disposta per legge, perché essa preconstituisce il diritto generalizzato all'accesso.

La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa. L'accesso si applica anche a tutti i documenti, le informazioni e i dati qualificati pubblici dalla legge, fermi restando i limiti di cui all'art. 24 commi 1 e 7 L. 241/1990 (segreto di Stato, procedimenti tributari, emanazione atti normativi, nei procedimenti selettivi le informazioni di carattere psicoattitudinale; dati sensibili e giudiziari limitati all'indispensabile in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.). La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dall'art 116 del codice processo amministrativo e la richiesta comporta da parte del responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5 (all'ufficio di disciplina e al vertice politico). Entro 30 giorni l'amministrazione pubblica il documento richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico costituiscono DATI DI TIPO APERTO ex art. 68 D.Lgs 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale, e sono liberamente riutilizzabili senza ulteriori restrizioni oltre all'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

I documenti sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati. Per ciò che attiene le determinazioni dirigenziali le stesse vengono pubblicate ad avvenuta esecutività conferita con il visto di regolarità contabile previsto dal regolamento di contabilità.

La durata è di 5 anni decorrenti dal 1°gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, per tutti gli atti ed i provvedimenti la cui pubblicazione è prevista da disposizione normativa. In sostanza si è determinato per legge quello che viene definito il "diritto all'oblio" e che aveva indotto gli enti ad adottare specifiche normative riguardo alla durata delle pubblicazioni. In questo caso la norma di legge trova applicazione perché gerarchicamente di rango superiore ma anche per un rinvio disposto all'art. 23 del regolamento sulla protezione dei dati personali. E' evidente che tale articolo del regolamento,

come già riportato al precedente punto 6, andrà comunque adeguato alle nuove disposizioni del D.Lgs. 33/2013 ed alla legge regionale di recepimento.

Nella home page dei siti istituzionali è collocata la sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” in cui sono contenuti i dati, informazioni e documenti di pubblicazione obbligatoria.

Il Comune di Arco ha provveduto ad adeguarsi al D.Lgs. 33/2013 secondo le linee guida delle L.R. n. 10/2014 e s.m. L.R. n. 16/2016 di recepimento evidenziando analiticamente nell'allegato B) al presente Programma anche quegli adempimenti di pubblicazione non applicabili in Regione come riportato nella circolare della regione n. 4/EL/2014 dd. 19.11.2014. e dd. 9.1.2017.

In particolare si rileva che in Regione attualmente non trova applicazione la normativa sulla performance che è un aspetto qualificante dell'operazione trasparenza. Con le nuove disposizioni in materia di controlli, come previsti dalla L.R. n. 31 del 15.12.2015, si potranno adottare quegli strumenti idonei per favorire con i controlli interni una più puntuale verifica dello stato di attuazione e perseguimento degli obiettivi gestionali e dunque la valutazione dell'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'attività amministrativa.

La disciplina originaria del decreto legislativo n. 33/2013 è stata oggetto di revisione in molteplici aspetti con il decreto legislativo n. 97/2016; in particolare, con la nuova disciplina si prevede che ogni amministrazione indichi, in una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Con l'anzidetta revisione è stato introdotto, accanto all'accesso civico originario, il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis.

Il 16 dicembre 2016 è entrata in vigore la legge regionale n. 16 del 15 dicembre 2016 ("Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017"). Il Capo primo di tale legge riguarda le "Disposizioni di adeguamento alle norme in materia di trasparenza" e dispone alcune modifiche alla legge regionale n. 10/2014 ("Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale"). L'articolo 2 comma 1 della LR 16/2016 ha fissato in 180 giorni dall'entrata in vigore il termine per l'adeguamento alle disposizioni in essa contenute.

Sul punto è stata emanata la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige di data 9 gennaio 2017 che fornisce chiarimenti in merito alla applicabilità della normativa nazionale in regione.

Si renderà opportuno, alla luce delle novità normative anzidette approvare specifico regolamento comunale sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso documentale e sul diritto di accesso semplice o generalizzato.

## 12. Società ed enti partecipati. Applicabilità

L'art. 11 del D.Lgs. 33 definisce l'ambito di applicabilità degli obblighi sulla trasparenza alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed alle società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile “limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea” e alle “disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Dopo diversi interventi del legislatore sulle modalità di applicabilità della normativa, l'ANAC, considerato che il mondo delle società ed enti partecipati in questi ultimi due anni ha subito degli interventi normativi significativi (vedi D.Lgs. d.d. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbliche” e le ss.mm. con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100), nell’adunanza dell’8 novembre 2017 ha approvato in via definitiva la delibera n. 1134 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Le anzidette linee guida sono state inviate per la loro applicazione alle società controllate dall’Amministrazione.

### **13. Principi di ascolto, collaborazione e corresponsabilità**

Anche per il Programma triennale della trasparenza valgono poi gli stessi principi riportati al punto 5 della Prima Parte del presente documento, e ciò vale tanto più in fase di attuazione trattandosi di struttura organizzativa complessa.

Per ragioni di semplificazione e di omogeneità di materie, i referenti della trasparenza coincideranno con gli stessi soggetti individuati quali referenti per la prevenzione della corruzione al punto 4 della prima parte del presente documento.

Nella mappatura degli adempimenti di cui all’allegati 2 in materia di trasparenza sono indicati gli uffici tenuti al popolamento e aggiornamento del sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.

### **14. Il sistema di monitoraggio e di aggiornamento del Programma**

Il segretario valuterà l’opportunità di costituire una struttura trasversale di supporto per il controllo interno, trasparenza e integrità nonché per il monitoraggio dell’attuazione del Programma, verificando il costante aggiornamento dei dati ed il compiuto adempimento delle disposizioni di legge da parte dei vari uffici.

Al fine di favorire un’ampia condivisione dei processi, funzionale all’ottimale svolgimento delle attività programmate, si valuterà con i Dirigenti le migliori azioni e pratiche da intraprendere.

Entro il termine stabilito verrà resa l’attestazione del Nucleo di valutazione in funzione di Organismo indipendente di Valutazione con le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC. Attestazione che verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione dedicata all’Amministrazione trasparente.

**Allegato 1** - Mappatura dei rischi con le azioni correttive, tempi e responsabilità

**Allegato 2** - Sezione amministrazione trasparente - sito web - mappatura adempimenti

